

Criteria per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) del DPCM 25/11/2016 recante "Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità >> 2015-2016, di cui all'art. 5 bis comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119" pari a complessivi €866.010,00, da destinarsi ai Centri antiviolenza e alla Case rifugio esistenti nel territorio toscano.

1. OBIETTIVI

1.1 I contributi verranno concessi per supportare, anche in un'ottica di avvio di un percorso verso un sistema di gestione della qualità diretto al miglioramento continuo del sistema e dei servizi erogati, la funzionalità dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio;

2. AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

2.1 Per il finanziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio esistenti sul territorio toscano le risorse messe a disposizione ammontano a complessivi € 866.010,00. per l'annualità 2017 e 2018

3. SOGGETTI AMMISSIBILI

3.1 I contributi saranno erogati ai soggetti pubblici e/o privati titolari di Centri Antiviolenza e di Case Rifugio **risultanti al 31/12/2016** e attivi a quella data da almeno 6 mesi (considerato che si tratta delle risorse nazionali afferenti al biennio 2015-2016), e in possesso dei requisiti di cui all'Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014 e rilevati nel sistema regionale (attestato sia attraverso la trasmissione di apposita scheda rilevazione servizi, sia attraverso l'inserimento dati nell'applicativo VGRT dell'Osservatorio Sociale Regionale).

4. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

4.1 Per quanto riguarda i Centri Antiviolenza di cui al punto 3.1 le risorse saranno ripartite: per il 30% in parti uguali per tutti e per il 70% in base al numero degli accessi registrati dall'Osservatorio Sociale Regionale sulla violenza di genere.

4.2 Per quanto riguarda le Case Rifugio di cui al punto 3.1 le risorse saranno ripartite sui seguenti dati rilevati dall'Osservatorio Sociale Regionale sulla violenza di genere per il 30% in base ai posti letto totali e per il 70% in base alle presenze in casa rifugio.

4.3 I contributi saranno erogati per tutti i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio presenti sul territorio regionale che presenteranno domanda nei tempi e con le modalità di cui al successivo punto 7 purché siano rispettate le condizioni di cui al punto 3.1 e per ciascun Centro Antiviolenza e Casa Rifugio sarà erogato un solo contributo.

5. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

5.1 Saranno considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa sostenute negli anni 2017-2018:

- Spese di retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto alla struttura
- Spese per beni e servizi e attrezzature (materiali di consumo, tinteggiatura, manutenzione, mobili, ecc.);
- Spese di gestione del centro (utenze quali acqua, luce, riscaldamento, telefono, affitto, ecc);
- Spese per l'ospitalità delle donne che devono essere allontanate dalla propria abitazione (acquisto vestiti, generi alimentari, trasporti, ecc.)

5.2 Saranno considerate inammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese di personale a qualunque titolo di dipendenti pubblici;
- spese per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);

- acquisto di veicoli, beni immobili e terreni;
- l'ammontare dell'IVA che può essere messa in detrazione;
- ogni altra spesa non adeguatamente motivata e documentata.

5.3 Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome del soggetto beneficiario del contributo e dovranno riferirsi a spese sostenute negli anni 2017 e 2018.

6. MONITORAGGIO

6.1 I soggetti destinatari dei finanziamenti per i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, dovranno garantire il monitoraggio semestrale, oltre che dell'impiego delle risorse, anche quello degli interventi, secondo schede di rilevazione messe a disposizione dalla Regione Toscana anche alla luce delle richieste che saranno definite dal DPO, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 comma 6 del DPCM 25/11/2016 "Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità >> 2015-2016, di cui all'art. 5 bis comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119".

7. DOMANDA

7.1 I soggetti interessati di cui al punto 3 dovranno presentare richiesta di contributo, pena la revoca dello stesso, compilando apposita scheda di rendicontazione delle spese e relazione sulle attività entro il 31/12/2017.

7.2 Unitamente alla scheda, pena la revoca, dovrà essere presentata:

- a) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa al possesso dei requisiti di cui all'Intesa 24/11/2014 redatta secondo la modulistica predisposta dalla Regione Toscana;
- b) qualora siano risultati vincitori dell' Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per le pari opportunità per il potenziamento dei Centri Antiviolenza e dei servizi di assistenza Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 56 dell'8 marzo 2016, il progetto finanziato e il relativo piano economico;

7.3 La domanda sarà considerata inammissibile se presentata da soggetti diversi da quelli legittimati così come individuati nel punto 3.1.

8. REVOCA DEI CONTRIBUTI

8.1 I contributi erogati saranno revocati totalmente qualora i soggetti beneficiari non presentino le schede di attività di cui al punto 7.1 e qualora non rispettino quanto previsto al precedente punto 6.1 secondo i tempi le modalità previste dalla Regione Toscana e parzialmente per minori spese sostenute.